



A/VIII/3

Ministero degli Affari Esteri

SEGRETERIA GENERALE
Centro per l'Informatica

Roma, 25 gennaio 1990

Circolare n. 2

OGGETTO

Misure di protezione delle attrezzature e dei programmi per la prevenzione del virus informatico. Tutela della proprietà intellettuale. Divieto di uso di programmi e di dischetti non originali o non forniti dal Ministero.

Come noto, il problema della riproduzione illegittima dei programmi informatici ha indotto numerose industrie a mettere allo studio forme di salvaguardia dei loro interessi commerciali contro la proliferazione di copie non originali.

La B.S.A. (Business Software Association), organizzazione nata negli Stati Uniti tra le maggiori case produttrici di software, ha appunto tra i suoi scopi principali, oltre alla riduzione delle barriere doganali, anche quello di combattere le duplicazioni e proteggere la proprietà intellettuale con tutti i mezzi a disposizione.

In Italia, la sentenza della Corte di Cassazione n. 1323 del 24 novembre 1986, aveva già riconosciuto al software la piena tutela civile e penale, in base alla legge sul diritto d'autore del 22.4.1941 n. 633 e al relativo regolamento emanato con R.D. 18.5.1941 n. 1369.

Più recentemente il Consiglio dei Ministri ha approvato il 17 novembre 1989 un D.D.L per la prevenzione e repressione dei reati informatici.

Alcune case produttrici di software, avendo rilevato che più della metà dei programmi in circolazione sono frutto di copie illecite, hanno ritenuto che la migliore salvaguardia della proprietà intellettuale e dei loro interessi economici possa essere garantita attraverso la creazione di programmi volti ad iniettare un virus nelle attrezzature informatiche di quanti facciano uso di copie di programmi cosiddette "pirata".

Alle Rappresentanze Diplomatiche ed agli Uffici Consolari di 1^a categoria
Alle Direzioni Generali, ai Servizi ed agli Uffici del Ministero

Il programma virus si compone in due parti.

1) autoriproduzione (sempre presente) volta alla duplicazione del carattere estraneo che può arrivare a causare la saturazione del sistema provocando la perdita di tutti i dati;

2) danneggiamento (non sempre presente) volto a rendere del tutto inutilizzabile il contenuto dei documenti, a cancellare specifici programmi, ad alterare i dati ed a impedire l'esecuzione dei comandi.

Poiché il danno consiste quasi sempre in un attentato all'integrità dei dati, il problema del virus informatico, diventato di grande attualità, è nemico principale delle banche dati e degli utilizzatori di strumenti informatici che devono rivedere a fondo i propri sistemi di sicurezza.

Il virus informatico impedisce all'utente che ne è rimasto colpito di continuare a lavorare sulle sue strutture informatiche, e gli procura, con la distruzione delle informazioni memorizzate, una perdita di mesi di lavoro che può essere anche irreparabile.

Il contagio classico avviene tramite l'uso di un dischetto infetto, ma l'avvento della telematica ha reso anche possibile la capacità di autoriprodurre l'evento dannoso e di estendere il contagio ad ogni utente collegato.

La difesa contro il contagio può essere attuata con misure di sicurezza fisica, logica ed organizzativa fondate sulla prevenzione, sull'individuazione e sul trattamento del virus stesso.

Poiché è accertato che qualsiasi dischetto in grado di far partire il sistema operativo del personal computer è potenzialmente portatore di virus, la misura fisica di prevenzione obbligatoria è quella di far partire il sistema operativo del personal computer sempre dal disco rigido, senza aver introdotto nel drive alcun dischetto. Bisogna inoltre osservare le seguenti regole di cautela di carattere generale:

1) controllare con regolare periodicità l'integrità dei programmi e fare una copia di salvataggio dei dati da custodire in cassaforte;

2) astenersi dall'uso di programmi non originali (cioè privi di regolare licenza d'uso) o di dischetti non acquistati da rivenditori ufficiali o non forniti dal Ministero.

Attiro perciò l'attenzione della SV. sull'opportunità della adozione di tali fondamentali misure di sicurezza, e sulla necessità di sensibilizzare gli utenti che utilizzano le attrezzature informatiche, illustrando loro i danni che possono derivare allo Stato e le responsabilità personali, anche di carattere penale, che si assumono, nel caso di mancato rispetto delle regole qui indicate.

Sarò grato se la presente circolare verrà firmata per presa visione da tutto il personale in servizio.

Il Segretario Generale
BOTTAI